

**MISURA DEL CONTRIBUTO per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori
da denunciare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 s.m.i.**

LAVORI OGGETTO DI DENUNCIA		Codice identificativo	Entità dei lavori (volumetria V)	MISURA DEL CONTRIBUTO	
				per autorizzazione sismica (art.4, c.2, L.R.9/83 smi)	per deposito sismico (art.4, c.3, L.R.9/83 smi) per autorizzazione sismica lavori minori (art.4, c.2, e art.2, c.9-bis, L.R.9/83 smi)
				[euro]	[euro]
Quantificabili per volumetria	NUOVE COSTRUZIONI	A	A1 V < 100	100	50
	• Realizzazione di nuovi manufatti		A2 $100 \leq V < 1000$	300	100
	• Incremento di volumetria strutturale richiesta con denuncia in variante (per la volumetria eccedente rispetto a quella del progetto originario)		A3 $1000 \leq V \leq 5000$	1000	300
			A4 V > 5000	1700	500
	INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI	B	B1 V < 100	100	50
	• Adeguamento o miglioramento sismico		B2 $100 \leq V < 1000$	300	100
	• Sopraelevazioni/ampliamenti con opere strutturalmente connesse alla costruzione esistente, anche senza adeguamento delle strutture preesistenti (in tutti i casi, per la volumetria dell'intera costruzione come risultante dallo stato di progetto)		B3 $1000 \leq V \leq 5000$	1000	300
	• Incremento di volumetria strutturale richiesta con denuncia in variante (per la volumetria eccedente rispetto a quella del progetto originario)		B4 V > 5000	1700	500
	• Riparazioni/interventi locali su costruzioni esistenti	C	qualsiasi	100	50
	• Riparazioni/interventi locali su costruzioni esistenti	D	-	100	50
NON quantificabili per volumetria	• Infrastrutture di cui alla nota n.11	E	-	500	250
	• Variante <i>sostanziale</i> senza incremento di volumetria	F	-	50% del contributo dovuto nel caso di prima denuncia dei lavori.	
	• Variante <i>non sostanziale</i> senza incremento di volumetria	G	-	100	50
	• Altro				

- NOTE:** 1) Il contributo non è dovuto per le denunce di lavori a integrazione di una precedente denuncia (prodotte spontaneamente o a seguito di richiesta dell'Ufficio).
- 2) La **volumetria** va calcolata con riferimento all'intera struttura portante dell'opera oggetto di lavori e va misurata al lordo degli elementi verticali e al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccatto di fondazione, fino all'estradosso della copertura.
- 3) Nel caso di **denunce di lavori riferibili a due o più codici identificativi**, il contributo va calcolato come somma dei contributi relativi a ciascun codice.

- 4) Nel caso di **denunce di lavori, quantificabili per volumetria, riferibili a più organismi strutturali** (strutture giunte, oppure strutture accessorie rispetto a quella principale), il contributo totale va calcolato come somma dei contributi dovuti per ciascun organismo strutturale oggetto di denuncia, in funzione del corrispondente volume.
 - 5) Nel caso di **denunce di lavori in variante sostanziale con incremento volumetrico**, il contributo va calcolato come somma dei contributi dovuti per il codice F (corrispondente alla volumetria strutturale già precedentemente autorizzata/denunciata) e il codice A oppure B (per il solo incremento volumetrico).
 - 6) Nel caso di **denunce di lavori in variante non sostanziale con incremento volumetrico**, il contributo va calcolato come somma dei contributi dovuti per il codice G (corrispondente alla volumetria strutturale già precedentemente autorizzata/denunciata) e il codice A oppure B (per il solo incremento volumetrico).
 - 7) Nel caso di denunce di lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n.9, e ss.mm.ii., (**denunce di lavori in sanatoria**) gli importi vanno calcolati secondo la tabella e vanno raddoppiati.
 - 8) Nel caso di denunce di lavori finalizzati alla realizzazione di opere strutturali strettamente indispensabili al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche di costruzioni esistenti, gli importi vanno calcolati secondo la tabella e vanno ridotti del 50%. Tale disposizione non è applicabile al caso di **denunce di lavori in sanatoria**.
 - 9) Nel caso di **denunce di lavori in sanatoria effettuate dal collaudatore d'Ufficio in luogo del committente**, il collaudatore deve effettuare il calcolo del contributo. Il competente Settore Regionale provvede a richiederne il pagamento al soggetto inottemperante.
 - 10) Nel caso di denunce di lavori ripresentate dai committenti dopo la conclusione negativa del precedente procedimento sismico, il contributo istruttorio dovuto è ridotto del 50% qualora l'oggetto della nuova istanza coincida con quanto già precedentemente denunciato e istruito, a condizione che il committente abbia correttamente adempiuto agli obblighi contributivi in occasione del precedente procedimento.
 - 11) I lavori individuati dal codice identificativo "E" sono relativi ad infrastrutture, non quantificabili per volumetria, "strategiche" o "rilevanti" di interesse statale o regionale e ad infrastrutture ad esse assimilabili, anche se non individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione delle emergenze.
-